

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2945-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SANESE, BIANCHINI, VISCARDI, CELLINI,
RAVAGLIA, SERRENTINO, CIAMPAGLIA, CORSI, RIGHI e PATRIA**

(V. Stampato Camera n. 4555)

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio
e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1991*

(V. Stampato n. 2945)

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 settembre 1991*

(V. Stampato Camera n. 4555-B)

*nuovamente modificato dalla X Commissione permanente (Attività pro-
duttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del
14 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1991*

Rifinanziamento di interventi in campo economico

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato)

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dai seguenti:

«3. La restante quota del 25 per cento del Fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, nonché per la istituzione e la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, determina annualmente la quota da riservare al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato)

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore di cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato».

Art. 2.

(Imprese del settore aeronautico)

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è sostituita dalla seguente:

«*a*) contributi dello Stato pari alla quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine per finanziare l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento della produzione fino alla concorrenza dei costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 80 miliardi per il 1992 ed a lire 160 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)».

4. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi a carico dello Stato per i mutui contratti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a)».

Art. 3.

*(Rifinanziamento della legge
10 ottobre 1975, n. 517)*

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 miliardi per il 1992 e a lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio».

3. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme di cui al presente comma, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

b) lire 5 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991 e a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari».

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Rifinanziamento della GEPI Spa)

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della GEPI Spa».

Art. 6.

(Rifinanziamento delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico)

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Rifinanziamento della GEPI Spa)

Identico.

Art. 4.

(Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Le somme di cui al comma 3 del presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181».

Art. 7.

(Norme sul personale)

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 5.

(Norme sul personale)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

3. *Identico.*